



# COMUNE DI COMABBIO

## PROVINCIA DI VARESE

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 28-04-2025

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **19:34**, nella Sala Del Consiglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita il Consiglio Comunale secondo quanto prescritto dagli articoli 3 e 4 del nuovo "Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica" approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.4.2022 con proprio atto n. 11. All'appello risultano

<b>Componenti</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
DEPLANO MARIOLINO	X	
PAGANINI NADIA	X	
DE MAIO ROBERTA	X	
PEZZANI LEONARDO	X	
CHIOATTO ELENA	X	
D'ANTONE PIETRO	X	
SOLANS VILA JOSE PABLO	X	
ROVELLI MARINA PAOLA	X	
FRASCOTTI NADIA	X	
ARRIGONI LUCIANO	X	
FOGLIA LUIGI	X	

TOT. ASSENTI **0**

TOT.PRESENTI **11**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **GIACOMO CELESTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza **MARIOLINO DEPLANO**, nella sua qualità di **SINDACO**, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Il sindaco** illustra il punto di cui all'oggetto, precisando che le tariffe sono state calcolate sulla base del PEF 2024-2025, adottato lo scorso anno e pertanto le tariffe sono in continuità con l'anno precedente;

**Il vicesindaco** sottolinea che il metodo di calcolo è particolarmente complesso, pertanto sono state predisposte con l'ufficio competente una serie di proiezioni, optando alla fine per un incremento medio intorno allo 0,9%;

**La consigliera Rovelli** si dichiara stupita dalla quantità di rifiuti pesati;

**Il sindaco** precisa che si stanno approfondendo le modalità utilizzate per la quantificazione dei rifiuti e il relativo peso, in quanto tali dati attualmente non sono in linea con le quantità di altri comuni delle stesse dimensioni;

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**RICHIAMATE** le successive deliberazioni di ARERA:

- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- n. 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

**VISTE** altresì:

- la Determina 2/2021 DRIF di ARERA avente ad oggetto "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- la Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif di ARERA avente per oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF)";
- la Deliberazione del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif di ARERA avente per oggetto "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*";
- la Deliberazione del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif di ARERA avente per oggetto "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*";
- la Deliberazione del 1 APRILE 2025 n. 133/2025/R/rif di ARERA avente per oggetto "*AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24*";

**RILEVATO CHE** l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.» prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."; questa disposizione (che deroga il principio generale di cui all'articolo 1, comma 683, della L. n. 147/2013) ha natura strutturale e permanente (a regime) per cui dal 2022 le delibere (Regolamento, PEF, sistema tariffario) relative a queste entrate possono essere adottate anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** pertanto, che, a partire dall'esercizio 2022, il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

**CONSIDERATO** che il Comune di COMABBIO appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di gestione dei rifiuti tra vari comuni della Provincia di Varese e che la Convenzione ha appaltato lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni appartenenti dal 1° Aprile 2023 al raggruppamento di imprese formato da [Econord Spa](#), [ACinque Ambiente srl](#) e [Tramonto Srl](#), che svolgeranno il servizio fino al 31 marzo 2028

**RICHIAMATA** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che:  
*“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*  
*a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*  
*b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*  
*c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*  
*d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

**ESAMINATO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti Anni 2022 – 20025 approvazione anni 2024 – 2025 approvato con deliberazione n.12 del 29.04.2024, predisposto dal soggetto gestore del servizio ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza , il quale espone un costo complessivo ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di €.135.897,00 suddiviso fra costi variabili pari a € 71.493,00 e costi fissi pari a € 64.404,00

**TENUTO CONTO** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**VISTI**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**VISTO** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

**TENUTO CONTO** che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**ESAMINATE** inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

**RITENUTO** di ripartire i costi fissi di cui al Piano Finanziario come segue:

- 70,00% a carico delle utenze domestiche;
- 30,00% a carico delle utenze non domestiche;

e ripartire i costi variabili di cui al Piano Finanziario come segue:

- 64,42% a carico delle utenze domestiche;
- 35,58% a carico delle utenze non domestiche;

**RITENUTO** , pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati

“TARIFFE TARI 2025” della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

**RITENUTO**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30/09/2025
- seconda rata: 31/12/2025;

resta la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è*

*fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**VISTO** l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 in data 19 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

**ACQUISITI** ed allegati, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

**Richiamato** il parere favorevole del revisore dei conti pervenuto in data 29/04/2024 al Protocollo dell'Ente n. 002120 relativo all'approvazione del Piano Economico Finanziario 2024-2025.

**RITENUTO** di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di consentirne l'immediata attuazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e modi di legge;

## **DELIBERA**

**Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:**

- 1) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui agli allegati della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 3) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese, nella misura del 5,00%;
  - ✓ le componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

4) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30/09/2025
- seconda rata: 31/12/2025;
- resta la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025

5) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

6) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione al presente atto deliberativo

7) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online sul sito internet istituzionale del Comune di Comabbio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ritenuta l'urgenza, per le ragioni in premessa illustrate, di dare attuazione alla deliberazione testé assunta, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e modi di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Il SINDACO**  
**MARIOLINO DEPLANO**

**Il Segretario**  
**GIACOMO CELESTI**



## COMUNE DI COMABBIO

*Provincia di Varese*

OGGETTO PROPOSTA: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
ANNO 2025.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)*

Il Responsabile del SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Comabbio, li 10-04-2025

**Il Responsabile**  
MONCIARDINI CRISTINA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005*



## **COMUNE DI COMABBIO**

*Provincia di Varese*

<b>OGGETTO PROPOSTA:</b> APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.
---

Il Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Eventuali note:

Comabbio, li 10-04-2025

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**

**MONCIARDINI CRISTINA**

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
Digitale D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



**COMUNE DI COMABBIO**  
PROVINCIA DI VARESE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 14-05-2025 per giorni 15 consecutivi.

Comabbio, lì 14-05-2025

**Il responsabile**  
CELESTI GIACOMO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005*